

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA



COMUNE DI RIVE D'ARCANO
Provincia di Udine

***REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, LA
COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI MISTE PREVISTE DALL'ART. 8
COMMA 5 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI***

Approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 27 febbraio 2025

INDICE

- ART. 1 **Istituzione e composizione**
- ART. 2 **Nomina dei componenti**
- ART. 3 **Durata delle commissioni**
- ART. 4 **Insedimento**
- ART. 5 **Notizie sulla costituzione e l'attività delle commissioni**
- ART. 6 **Convocazione**
- ART. 7 **Funzionamento e decisioni**
- ART. 8 **Segreteria e verbalizzazione**
- ART. 9 **Assegnazione affari**
- ART. 10 **Indagini conoscitive**
- ART. 11 **Sedute delle commissioni**

Articolo 1

Istituzione e composizione

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la composizione e il funzionamento delle commissioni miste previste dall'art. 8 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari approvato con deliberazione di C.C. n. 65 del 28 novembre 2002.

2. Sono costituite le seguenti commissioni miste con compiti di studio e indagine nelle materie insite nella loro stessa denominazione:

- commissione per l'urbanistica e l'ambiente;
- commissione per l'agricoltura;
- commissione per l'artigianato e il commercio;
- commissione per le politiche sociali e le pari opportunità;
- commissione per la cultura e il turismo;
- commissione per il bilancio;
- commissione per lo sport.

3. Le commissioni miste sono così composte:

- numero totale componenti: n. 9;
- consiglieri comunali di maggioranza: n. 2;
- consiglieri comunali di minoranza: n. 1;
- componenti esterni nominati dalla maggioranza: n. 4;
- componenti esterni nominati dalla minoranza: n. 2.

4. Qualora in Consiglio Comunale non ci siano consiglieri comunali di minoranza eletti, l'individuazione di tutti i componenti delle commissioni miste spetta al gruppo o ai gruppi di maggioranza.

Articolo 2

Nomina dei componenti

1. La nomina dei componenti designati per le commissioni miste avviene con decreto del Sindaco con le modalità previste all'art. 8 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e nel rispetto:

- del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- dello Statuto Comunale vigente.

2. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o cessati dalla carica per qualsiasi causa.

Articolo 3

Durata delle commissioni

1. Le commissioni miste decadono automaticamente con lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Articolo 4

Insedimento

1. La seduta per l'insediamento di ciascuna delle commissioni miste deve tenersi entro 30 giorni dalla data in cui si perfeziona la nomina di tutti i componenti, su convocazione del Sindaco o suo Assessore delegato.
2. La commissione mista nella sua prima adunanza procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente; l'elezione avviene a scrutinio palese ed ogni commissario può votare per un solo nome. Viene eletto il commissario che ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano d'età.

Articolo 5

Notizie sulla costituzione e l'attività delle commissioni

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa il Consiglio Comunale dell'avvenuta costituzione delle commissioni miste e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente di ciascuna di esse.
2. Il Sindaco riferisce, inoltre, al Consiglio Comunale sulle determinazioni adottate dalle commissioni stesse riguardo agli argomenti sottoposti al loro esame.

Articolo 6

Convocazione

1. Il Presidente unitamente al Sindaco o suo Assessore delegato convoca le commissioni miste e formula l'ordine del giorno delle relative sedute.
2. Le sedute delle commissioni miste sono presiedute dal Presidente; in sua assenza sono presiedute dal Sindaco o suo Assessore delegato.
3. In caso di assenza o di impedimento congiunto del Presidente e del Sindaco o suo Assessore delegato, le riunioni delle commissioni miste sono presiedute dal commissario più anziano d'età fra i presenti.

Articolo 7

Funzionamento e decisioni

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione mista.
2. Nei casi in cui sia prevista l'espressione di un parere, quest'ultimo è espresso a maggioranza dei voti.
3. La partecipazione ai lavori delle commissioni miste è gratuita.

Articolo 8

Segreteria e verbalizzazione

1. Le funzioni di Segretario di ciascuna commissione mista sono svolte da un commissario designato dal Presidente. Il Segretario redige i verbali delle riunioni che, a

cura del Presidente, sono trasmessi in copia alla segreteria del Comune per la successiva comunicazione al Consiglio Comunale.

2. I verbali delle sedute delle commissioni miste sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Articolo 9 Assegnazione affari

1. Il Sindaco può assegnare alle singole commissioni miste, secondo il criterio della competenza per materia, determinati argomenti per acquisirne un parere non vincolante.

2. Il parere deve essere reso entro il termine fissato all'atto dell'assegnazione, salvo casi di comprovato impedimento per i quali il Sindaco può concedere una proroga.

3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione mista competente.

Articolo 10 Indagini conoscitive

1. Le commissioni miste possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli uffici comunali. Esse hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Articolo 11 Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni miste si svolgono presso la sala del Consiglio Comunale del municipio.

2. Le sedute delle commissioni miste di norma non sono pubbliche salvo che non venga, di volta in volta, diversamente stabilito dal Presidente e dal Sindaco o suo Assessore delegato.

3. Le sedute delle commissioni miste non possono mai essere pubbliche quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

4. Alle sedute delle commissioni miste il Presidente e il Sindaco o suo Assessore delegato possono avvalersi della presenza del Segretario Comunale, dei titolari degli uffici comunali o di professionisti incaricati.